

---

# Le nuove regole europee in materia di default

---

*Cosa è cambiato per le imprese*

---

*a cura delle Aree*

- *Risk Management*
  - *Portafoglio*
- 



## PREMESSA

---

# Le nuove regole europee in materia di default

- L'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato le linee guida in materia di definizione di default e le norme tecniche sulla «soglia di rilevanza». Da oggi la classificazione di un'impresa in stato di default, anche solo per un finanziamento, comporta il passaggio di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca e potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate.
- Diventa quindi fondamentale per le imprese conoscere le nuove regole per non risultare in arretrato verso le banche al fine di evitare la classificazione in default.
- Attraverso questa piccola guida è nostra intenzione sensibilizzare le imprese sulla nuova disciplina e aiutarle a comprendere il cambiamento in atto per poter adottare comportamenti in linea con il citato quadro normativo.

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - 1

---

### **Le nuove regole europee in materia di default**

I principali riferimenti normativi europei sul tema della nuova definizione di default sono:

- Il Regolamento Delegato della Commissione Europea n.171 del 19 ottobre 2017 che integra il regolamento UE n° 575/2013 in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato modificando l'articolo 178 CRR
- Gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (EBA/GL/2016/07) che introducono modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza (armonizzate e non) e nel bilancio delle banche.



## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - 2

---

### Le nuove regole europee in materia di default

---

I principali riferimenti normativi emanati dalla banca d'Italia per gli **intermediari bancari** in cui sono state recepite le direttive di cui sopra sono:

- Comunicazione del 26 giugno 2019 – Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: "Qualità del credito" con la quale Banca d'Italia formalizza le variazioni alla Circolare n. 272 "Matrice dei conti "
- 27° agg. della Circolare 285 Disposizioni di vigilanza delle banche del 26 giugno 2019 - "Disposizioni sull'applicazione della definizione di default" dove in particolare sono stati modificati i capitoli in materia di "Rischio di Credito – Metodo standardizzato" (Parte Seconda, Cap. 3) e "Rischio di Credito – Metodo IRB" (Parte Seconda, Cap. 4).
- FAQ del 14 agosto 2020 – chiarimenti sull'applicazione del Reg. UE 171/2018 sulla soglia di rilevanza e sulle disposizioni attuative degli orientamenti EBA e successivi aggiornamenti (ultimo aggiornamento del 23/09/2022)

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - 3

---

### Le nuove regole europee in materia di default

---

I principali riferimenti normativi emanati dalla banca d'Italia per gli **intermediari finanziari** in cui sono state recepite le direttive di cui sopra sono :

- 3° aggiornamento della Circ. 288 di vigilanza prudenziale pubblicato il 23/12/2020 che recepisce nel Titolo IV, i Capitoli 5 e 6 – individuata la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) del CRR, come integrato dal RD e recepire per gli intermediari finanziari gli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.
- Centrale dei Rischi: Comunicazione del 28 dicembre 2020 - Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi.
- Circ. 154 – 72 ° agg. Sistema delle codifiche – pubblicata il 24 Dicembre 2020
- Circ. 217 – 19° aggiornamento istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza - pubblicata il 24 Dicembre 2020

## DEFINIZIONE DI DEFAULT

### Le nuove regole europee in materia di default

#### Definizione ante riforma

La definizione di default prevede che i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) l'Intermediario finanziario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

#### Definizione post riforma

Nessuna Variazione,

ma .....

.... cambiano i parametri della soglia di rilevanza dell'arretrato .....

..... vediamo come .....

## SOGLIA DI RILEVANZA DELL'ARRETRATO

### Le nuove regole europee in materia di default

#### Definizione ante riforma

Arretrato di 90 giorni a decorrere dal primo inadempimento contrattuale, verificando, nell'approccio per debitore la soglia di rilevanza del 5%.

Applicazione del pulling effect, ovvero superando la soglia del 20% di arretrato dell'importo complessivo di tutte le posizioni verso lo stesso debitore, tutti i finanziamenti del cliente vengono trascinati a no-performig loans (NPL).

(Per i Confidi le soglie sono definite nella roneata inviata da Bankit)

#### Definizione post riforma

Il conteggio dei 90 giorni decorre dal superamento della soglia di rilevanza che è costituita da due fattori:

- Uno assoluto – 100 euro per imprese retail – 500 euro per le altre;
- Uno relativo pari all'1%, calcolato come il rapporto tra l'importo della obbligazione in arretrato e l'importo complessivo di tutte le posizioni verso lo stesso debitore.

Devono essere superati entrambi.

## CONTEGGIO GIORNI DI ARRETRATO

---

### Definizione ante riforma

Il conteggio dei 90 giorni decorre dal primo inadempimento contrattuale attivo.

### Definizione post riforma

Il contatore dei giorni di insoluto si attiva al superamento di entrambi i fattori componenti la soglia di rilevanza. Deve essere rilevato giornalmente e può essere azzerato «solo» se uno dei due fattori viene meno. E' possibile sospendere il conteggio dei giorni nel caso di sospensioni / moratorie ex lege (es. moratoria covid). Ovvero in caso di malfunzionamento del sistema dei pagamenti.

---

## **Le nuove regole europee in materia di default**

---



### Le nuove regole europee in materia di default

#### Definizione ante riforma

Ammissibili

#### Definizione post riforma

L'Autorità Bancaria Europea ha **escluso** la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dal debitore. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

## Le nuove regole europee in materia di default

### Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni



#### Definizione ante riforma

Il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l'estensione può non essere automatica.

#### Definizione post riforma

Invariata

## Effetto Contagio

---

### Definizione ante riforma

Su valutazione della Banca

o

dell'Intermediario finanziario

### Definizione post riforma

La banca deve censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.

---

## **Le nuove regole europee in materia di default**

---

## Cure Period

---

# Le nuove regole europee in materia di default

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dallo stato di Default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.

Durante tale periodo, l'impresa dovrà mantenere una situazione di regolarità che la banca è tenuta a monitorare e valutare il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente.


Il «Cure Period» è stato istituito per ridurre i rischi di eccessiva volatilità nei passaggi di stato (visto che, in assenza di validi e robusti elementi a sostegno del miglioramento della capacità di rimborso del cliente, vi è il rischio di un successivo, ulteriore default).

## Cure Period - Esempio

Tre casistiche di un cliente classificato in Default – Comportamenti in Cure Period

- 1) il cliente continua a pagare regolarmente le rate in scadenza
- 2) il cliente non adempie a una o più obbligazioni, il cui importo complessivo non supera entrambe le soglie di materialità
- 3) il cliente non adempie a una o più obbligazioni, superando entrambe le soglie di materialità

## Le nuove regole europee in materia di default



## Misure di Concessione – Forborne Performing

---

### **Le nuove regole europee in materia di default**

---

Le misure di concessione (modifiche dei termini contrattuali o il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà nel rispettare le proprie obbligazioni nei confronti della banca.

La classificazione Forborne implica il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- la Banca accerta le difficoltà finanziarie che il debitore sta affrontando o è in procinto di affrontare;
- il rapporto è oggetto di una misura di concessione (una rinegoziazione delle condizioni contrattuali) accordata a fronte di difficoltà finanziarie attuali o che si sarebbero manifestate in assenza della concessione.

La qualifica di forborne va attribuita alla singola esposizione.

Sono forborne performing le esposizioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- il debitore risulta classificato performing prima della formalizzazione della concessione;
- il debitore non è stato riclassificato tra le esposizioni deteriorate per effetto delle concessioni accordate.

## Misure di Concessione – Forborne non Performing

---

### **Le nuove regole europee in materia di default**

---

Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.

Sono forborne non performing le esposizioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- il debitore risulta classificato fra le esposizioni deteriorate prima della formalizzazione delle concessioni;
- il debitore è stato riclassificato fra le esposizioni deteriorate per effetto delle concessioni accordate.

## Calcolo del R.O.F. (Ridotta operazione finanziaria) - 1

### **Le nuove regole europee in materia di default**

La normativa stabilisce che quando si ricorre ad una misura di concessione a favore di un cliente in difficoltà finanziaria, il debitore viene considerato in stato di default se la ristrutturazione implica una riduzione nel valore dell'obbligazione finanziaria verso la banca dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. L'impresa viene classificata in default quando la riduzione percentuale nel valore attuale netto del del credito (R.O.F.) è superiore all'1%.



## Calcolo del R.O.F. (Ridotta operazione finanziaria) - 2

### Le nuove regole europee in materia di default

Il calcolo della "Ridotta Obbligazione Finanziaria (R.O.F.)" è diretta a confrontare il NPV (Net Present Value) del piano di rimborso ante concessione (NPV0) con il NPV del piano di rimborso post concessione (NPV1) ed apprezzarne la consistenza.

$$ROF = (NPV0 - NPV1) / NPV0$$

dove:

NPV0 esprime il valore netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni) previsto dagli obblighi contrattuali originari, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente

e

NPV1 esprime il valore netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni) previsto dal nuovo accordo, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

## Concessioni – Forbearance - 1

---

# Le nuove regole europee in materia di default

La normativa definisce come misura di forbearance:

- le modifiche contrattuali favorevoli accordate dalla Banca ad un debitore unicamente in considerazione del suo stato di difficoltà finanziaria;
- l'erogazione da parte della Banca, a favore di un debitore in difficoltà finanziaria, di un nuovo finanziamento per consentirgli il soddisfacimento, totale o parziale, di un'obbligazione bancaria preesistente;
- le modifiche contrattuali richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto ed accordate dalla Banca nella consapevolezza che il debitore risulti in difficoltà finanziaria.

A prescindere dalla forma adottata, le misure di concessione devono risultare agevolative rispetto ai termini contrattuali originariamente pattuiti con la Banca, ovvero rispetto alle condizioni che la stessa praticerebbe a debitori con il medesimo profilo di rischio.

## Concessioni – Forbearance - 2

---

Le misure di concessione riconosciute al debitore in difficoltà finanziaria devono essere finalizzate a consentire a quest'ultimo di onorare gli impegni e le scadenze di nuova pattuizione.

Sono escluse dalla definizione di forbearance:

- le modifiche contrattuali e le rinegoziazioni effettuate per soli motivi-prassi di ordine commerciale (difficoltà finanziaria risulta assente)
- le moratorie concesse in virtù di misure che dispongono una sospensione dei termini di pagamento, indistintamente per tipologia di obbligazione e di soggetti obbligati.

---

## Le nuove regole europee in materia di default

---

**Le nuove regole europee  
in materia di default**

**Grazie per l'attenzione**